

MINISTERO DEI TRASPORTI
GABINETTO DEL MINISTRO
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI
P. ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA - WWW.INFRASTRUTTURETRASPORTI.IT



a/to: **FAST FERROVIE**

data/date: **11 maggio 2007**

c.a.:

fax: **0647307556**

n° pagine inclusa la copertina/
n° pages including this cover: **09**

da/from:

fax: **06/44234159**

note/notes: 

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44103480 - 06/44103073
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone



Ministero dei Trasporti
GABINETTO DEL MINISTRO

MINISTERO DEI TRASPORTI - GABINETTO

PROT. 7655 - 11/05/2007 JS

Segreteria Nazionale

FAST Ferrovie

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale N. 144T.

d'ordine del Ministro
CAPO SEGRETARIA TECNICA
Dr. Giuseppe Mario SCALI

All.1

Ordinanza n.144T*Al Ministro dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore – dalle 10.00 alle 18.00 – proclamato dalla O.S. SACTA in data 14 marzo 2007;

VISTO lo sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Roma del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore – dalle 10.00 alle 18.00 – proclamato dalla R.S.A. ANPCAT in data 17 marzo 2007;

VISTO lo sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Brindisi del giorno 14 maggio 2007, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. ANPCAT in data 3 aprile 2007;

VISTO lo sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Milano del giorno 14 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59 – proclamato dalla R.S.A. UGL in data 17 aprile 2007;

TENUTO CONTO della specificità del servizio di assistenza e controllo del traffico aereo, in virtù della quale, in caso di interruzione, si producono sistematicamente riflessi gravi sulla mobilità al di là del livello di adesione o della modalità di espletamento dell'agitazione;

VALUTATO che l'interruzione per un massimo di 24 ore delle attività da parte degli uomini radar determina sistematicamente la soppressione di un numero inestimabile di voli nazionali, internazionali ed intercontinentali da parte di tutte le compagnie aeree, con conseguente paralisi del traffico di velivoli sull'intero territorio nazionale, unitamente alla grave alterazione del funzionamento delle restanti prestazioni connesse al servizio interrotto;

TENUTO CONTO che il requisito della legittimità rappresenta un punto essenziale nella valutazione delle misure da adottare per garantire, laddove sia necessario, l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, ed il godimento del diritto alla libertà di circolazione;

PRESO ATTO in proposito che la Commissione di Garanzia, con delibera n. 07/86, ed in attesa della revisione della disciplina del settore aereo, ha espresso l'avviso che la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo;

RILEVATA l'eccezionalità di un primo sciopero non circoscritto ad un Centro di Controllo, così come contemplato alla delibera dell'organo di garanzia, bensì esteso alla generalità delle strutture Enav dislocate sul territorio, al quale si sono sovrapposte astensioni di personale in servizio presso gli ACC di Roma, Brindisi e Milano, chiaramente inferiori come area di conflitto;

Ordinanza n. 144T



Il Ministro dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VALUTATO che la mancata erogazione del servizio in strutture strategiche per la fluidità e la sicurezza del traffico di aeromobili come i Centri di Controllo Area di Roma, Milano e Brindisi, è in grado di acuire ineluttabilmente l'impatto negativo sulla mobilità derivante dallo sciopero in premessa, generando effetti lesivi gravissimi nei confronti della libertà di spostamento di un bacino di utenza più rilevante, non tanto per l'estensione dell'area del conflitto promosso dalla O.S. SACTA, quanto per la probabile massiccia adesione del personale aderente a sigle sindacali altrettanto rappresentative nel comparto come UGL ed ANPCAT;

STIMATO che siffatta simultaneità di azioni, coinvolgente gli addetti all'erogazione di un servizio di trasporto particolarmente incisivo per la mobilità, genera una complessa alterazione nello svolgimento di un'attività peculiare nell'ambito della navigazione aerea oltre l'articolazione oraria formale, penalizzando eccezionalmente una cittadinanza in tal modo fortemente vincolata ad usufruire di mezzi di trasporto alternativi;

VISTO lo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., ORSA, in data 16 aprile 2007;

VISTO lo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle imprese operanti nell'indotto ferroviario del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., SALPAS-ORSA, in data 18 aprile 2007;

VISTO lo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dal RLS in data 5 maggio 2007;

RILEVATO che l'interruzione prolungata di ogni prestazione nel settore circolazione treni, ovvero ad esso collegato da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa, è tale da provocare effetti eccessivamente penalizzanti al servizio di trasporto persone nell'ambito dell'intera rete ferroviaria nazionale, con l'aggravio di probabili ulteriori impedimenti alla regolare movimentazione dei convogli a causa della partecipazione del personale delle imprese operanti nell'indotto ferroviario;

CONSIDERATO che un tale sequenza di azioni è, nella sua complessità, in grado di pregiudicare la regolarità della mobilità sino ad una completa paralisi della totalità dei servizi coinvolti oltre l'articolazione oraria formale, generando un prolungamento ingiustificato dei disagi nei confronti dei cittadini utenti dei trasporti;

Ordinanza n. 144T*Al Ministro dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59 – proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., SDL, AVIA, ANPAV in data 8 maggio 2007;

VISTA l'adesione allo sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59 – proclamato dalla O.S. CISAL ASSOVOLO in data 9 maggio 2007;

STIMATO che la sospensione prolungata dal servizio da parte del suddetto personale genera una sensibile alterazione dell'operatività della compagnia con il più elevato flusso di passeggeri per l'intera giornata del 21 maggio p.v., con effetti di grave entità integrativi a quelli prospettati per le agitazioni precedentemente menzionate;

CONSIDERATO pertanto che l'interruzione delle prestazioni connesse al flusso di passeggeri Alitalia è in grado di generare ulteriori disservizi ad un bacino di utenza, nei confronti del quale il pregiudizio prospettato si valuta comunque già gravissimo a causa degli scioperi Enav del giorno 14 maggio 2007;

VISTA la nota della Commissione di Garanzia, prot. n. 6442 del 10 maggio 2007, emessa ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, con la quale, con riferimento allo sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59 – è stata indicata alle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., SDL, AVIA, ANPAV, CISAL ASSOVOLO la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 19 luglio 2001, rispetto agli scioperi precedentemente indetti in ambito Enav per il giorno 14 maggio 2007;

PRESO ATTO che le suddette rappresentanze sindacali non si sono conformate alla indicazione preventiva della Commissione di Garanzia, prot. 6442;

STIMATO che un siffatto concentramento di azioni di protesta programmate a distanza di pochi giorni genera grave pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini;

RITENUTO che un tale articolato contesto può contribuire ad accentuare pericolosamente un profondo stato di tensione nella collettività già palesato per le privazioni subite in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Alitalia verificatosi il giorno 3 maggio u.s.;

PROSPETTATA la gravità del *periculum* per i cittadini utenti dei trasporti derivante dalla partecipazione diffusa a scioperi a cui prende parte personale addetto a servizi di trasporto particolarmente incisivi per la mobilità, e tale da determinare pesanti penalizzazioni alla circolazione tra il 14 ed il 21 maggio 2007;

Ordinanza n.144T

Al Ministro dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa delle astensioni previste nei settori del trasporto aereo e ferroviario tra il giorno 14 ed il giorno 21 maggio 2007, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti tra il giorno 14 ed il giorno 21 maggio 2007;

VISTA la nota con la quale il Ministro dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato le rappresentanze sindacali a concentrare al giorno 17 maggio 2007 ed a ridurre la durata, laddove superiore, a 8 ore - dalle 10.00 alle 18.00 - dei seguenti scioperi:

- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore - dalle 10.00 alle 18.00 - proclamato dalla O.S. SACTA in data 14 marzo 2007;
- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Roma del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore - dalle 10.00 alle 18.00 - proclamato dalla R.S.A. ANPCAT in data 17 marzo 2007;
- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Brindisi del giorno 14 maggio 2007, durata 4 ore - dalle 12.00 alle 16.00 - proclamato dalla R.S.A. ANPCAT in data 3 aprile 2007;
- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Milano del giorno 14 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 00.01 alle 23.59 - proclamato dalla R.S.A. UGL in data 17 aprile 2007;
- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., ORSA, in data 16 aprile 2007;
- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle imprese operanti nell'indotto ferroviario del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., SALPAS-ORSA, in data 18 aprile 2007;
- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dal RLS in data 5 maggio 2007;
- sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 00.01 alle 23.59 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., SDL, AVIA, ANPAV in data 8 maggio 2007;

Ordinanza n.144T*Al Ministro dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- adesione allo sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59 – proclamato dalla O.S. CISAL ASSOVOLO in data 9 maggio 2007;

PRESO ATTO che le Organizzazioni sindacali proclamanti gli scioperi del comparto aereo, in risposta all'invito della citata nota del Ministero dei Trasporti, hanno manifestato piena disponibilità ad un differimento degli stessi al giorno 22 maggio p.v.;

VALUTATA l'ammissibilità di un differimento nell'ambito del comparto aereo, tale da consentire alla cittadinanza di usufruire, durante le giornate del 17 e 22 maggio 2007, di mezzi di trasporto alternativi;

CONSIDERATA la permanenza di una situazione in grado di produrre gravi conseguenze negative in ordine al funzionamento del servizio interessato;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

ORDINA

1. La riduzione della durata a 8 ore – dalle 10.00 alle 18.00 - dei seguenti scioperi:

- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., ORSA;
- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle imprese operanti nell'indotto ferroviario del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL A.F., SALPAS-ORSA;
- sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Gruppo F.S., dal giorno 17 maggio al giorno 18 maggio 2007, durata 24 ore – dalle 21.00 del giorno 17 alle 21.00 del giorno 18 - proclamato dal RLS;

Il differimento al giorno 22 maggio 2007 e la riduzione della durata, laddove superiore, ad 8 ore – dalle 10.00 alle 18.00 – dei seguenti scioperi:

- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore – dalle 10.00 alle 18.00 – proclamato dalla O.S. SACTA;

Ordinanza n.144T*Il Ministro dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Roma del giorno 14 maggio 2007, durata 8 ore - dalle 10.00 alle 18.00 - proclamato dalla R.S.A. ANPCAT;
 - sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Brindisi del giorno 14 maggio 2007, durata 4 ore - dalle 12.00 alle 16.00 - proclamato dalla R.S.A. ANPCAT;
 - sciopero nazionale del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Milano del giorno 14 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 00.01 alle 23.59 - proclamato dalla R.S.A. UGL;
 - sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 00.01 alle 23.59 - proclamato dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., SDL, AVIA, ANPAV;
 - adesione allo sciopero nazionale del Personale Navigante di Cabina Alitalia del giorno 21 maggio 2007, durata 24 ore - dalle 00.01 alle 23.59 - proclamato dalla O.S. CISAL ASSOVOLO.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
- Delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., UGL A.F., SDL, ANPAV, AVIA, ANPCAT, SACTA, CISAL ASSOVOLO, FAST Ferrovie, ORSA, SALPAS-ORSA;
 - Del RLS;
 - Del Gruppo F.S.;
 - Del Gruppo Alitalia;
 - Della Società Enav, ed a cura della stessa dovrà essere recapitata alla R.S.A. UGL con sede presso l'ACC di Milano, nonché alle RR.SS.AA. ANPCAT con sede presso gli ACC di Roma e Brindisi.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n.144T

Al Ministro dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 1.1 MAG. 2007